

RECENSIONE A “GABRIELE PONTEPRINO, *IL CONCORSO MORALE NEL REATO. IL PROBLEMatico RISCONTRO DELLA CAUSALITÀ PSICHICA*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO, 2024, PP. 1-559”



Gabriele Civello *

Il testo del giovane studioso dell'Università di Genova si cimenta con un tema classico della parte generale: il concorso morale di persone nel reato e, più ampiamente, il problema delle *interazioni psichiche* nella materia penale.

Partendo dal presupposto che, fino a prova contraria, ogni uomo è soggetto autoresponsabile, in quanto capace e libero di autodeterminarsi, l'annosa questione consiste nello stabilire in quali casi e a quali condizioni, nonostante ciò, un individuo terzo possa essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso morale *ex art. 110 c.p.*, del fatto illecito commesso da altri.

L'Autore – dopo un'ampia introduzione storico-giuridica, dal codice Zanardelli, al progetto Ferri fino al codice Rocco (capitoli I e II) – critica, anzitutto, le teorie concorsuali che, nel tentativo di soppiantare integralmente il paradigma causale, propongono lo studio del concorso morale in termini non strettamente eziologici, interpretando la c.d. “causalità agevolatrice” o “di rinforzo” in misura eccessivamente lasca ed evanescente.

Dopo due interessanti approfondimenti relativi al concorso psichico nel contesto del crimine organizzato (dalla sentenza “Mannino”, al c.d. “teorema Buscetta” fino al superamento dell'emergenza mafiosa), nonché della “criminalità comune” (capitolo III), Gabriele Pontepino affronta lo statuto del concorso morale in prospettiva comparata, analizzando *funditus* il sistema differenziato tedesco, l'ordinamento spagnolo e quello inglese, traendo dalla disamina comparatistica alcune importanti conclusioni parziali (capitolo IV).

Il capitolo V contiene una critica alle concezioni di tipo *prognostico*, le quali studiano il concorso morale sotto la lente dell'“aumento del rischio”, della “realizzazione del volere”, o degli “atti diretti in modo non equivoco”: secondo l'Autore,

* Ricercatore di diritto penale (rtd-b) nell'Università degli Studi di Cagliari

tali teorie – oltre ad essere prive di sufficiente base legale – allargherebbero eccessivamente le maglie della tipicità, finendo per ridurre il concorso psichico a puro *reato di pericolo* (incentrato sul solo disvalore di condotta), a prescindere da un effettivo nesso condizionale rispetto all’evento finale cagionato dall’autore o dal concorrente materiale.

Solo in casi eccezionali, e con la creazione di apposite fattispecie di parte speciale, il legislatore è autorizzato a criminalizzare – sotto forma di reato di mero pericolo – condotte di istigazione (o apologia) al reato, a prescindere dal fatto che esse siano state, poi, effettivamente seguite da un evento di (ulteriore) pericolo o di danno.

Nel capitolo VI – sospeso temporaneamente il tema concorsuale – le interazioni psichiche vengono studiate nell’ambito dei reati *monosoggettivi*, ogniqualvolta venga in rilievo l’influsso psicologico tra più condotte, ivi compreso il comportamento del soggetto passivo: si tratta, in particolare, dei reati di plagio, istigazione al suicidio, atti persecutori, tortura, nonché i delitti contro il patrimonio con c.d. “cooperazione della vittima” (truffa, estorsione, circonvenzione di incapaci); uno specifico approfondimento viene poi riservato alla sentenza “Grandi Rischi”, relativa al caso del terremoto dell’Aquila.

All’esito dell’ampio e documentato studio monografico, l’Autore rassegna nel capitolo VII alcune conclusioni *de iure condito* e *de iure condendo*.

Alla luce del diritto vigente, le interazioni psichiche nel diritto penale – dalla determinazione, all’istigazione, all’accordo – non possono essere analizzate e disciplinate seguendo presunte – ma, in realtà, inesistenti – leggi di copertura di natura “fisico-matematica”: infatti, la sinergia tra più volontà e più condotte umane non è suscettibile di essere parificata all’incontro/scontro fra più cause materiali quali la caduta di un sasso o lo scoccare di un fulmine.

Nondimeno, il fatto che il concorso morale non soggiaccia a leggi scientifiche universali non autorizza, a questo punto, l’interprete e poi il giudice a valutare le interazioni psichiche secondo puri criteri di intuizione intima o “emotiva”, poiché esistono pur sempre saperi di tipo psicologico, antropologico, sociologico o sociale in grado di individuare – seppur con ampi margini di approssimazione – alcune costanti o regolarità di comportamento nell’ambito del consorzio umano.

Se – ad esempio, nell’accertamento del dolo “monosoggettivo”, dell’imputabilità del reo o dell’offensività del fatto materiale – il giudice dispone già oggi di ampi poteri ermeneutici e discrezionali, facendo ricorso non solo a leggi scientifiche in senso stretto ma anche a massime di esperienza e di prudenza, nonché – come detto – a saperi di

natura extra-legale, anche il concorso morale *ex art.* 110 c.p. richiede un analogo accertamento che rispetti le pieghe concrete del fatto storico ma, al contempo, non riduca la verifica del concorso psichico a formule di stile prive di contenuto.

A tal proposito, da un lato, il Pubblico Ministero è chiamato, anche nei casi di concorso morale, a scolpire il capo di imputazione in modo sufficientemente chiaro, preciso e determinato, indicando in che termini tale cooperazione psichica abbia preso corpo nella vicenda *sub iudice*; dall'altro lato, il giudice di merito, vero e proprio "custode dei principi", dovrà accertare l'eventuale concorso sempre attenendosi a fatti e circostanze di natura oggettiva, empiricamente verificabili in sede processuale e suscettibili di un certo grado di generalizzazione psicologica o sociale.

De iure condendo, anche alla luce dei progetti formulati dalle commissioni Pagliaro, Nordio, Grosso e Pisapia, l'Autore propone l'eventuale riscrittura dell'art. 110 c.p. in questi termini: «*Concorre nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro concorrente, o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporta un contributo causalmente necessario alla sua realizzazione*». Oppure in alternativa, più analiticamente: «*Concorre nel reato chiunque consapevolmente apporta un contributo causalmente necessario alla sua realizzazione, consistente nel: 1) compiere, insieme ad altri, atti esecutivi del reato; 2) istigare o determinare altri al compimento del reato mediante doni, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinazioni o artifici colpevoli; 3) fornire istruzioni per il compimento del reato; 4) procurare strumenti che siano serviti per la realizzazione del reato; 5) prestare una condotta di assistenza o di aiuto nella fase di esecuzione del reato*».